



Berna, 06.07.2006

- Al Tribunale federale
- Al Tribunale federale delle assicurazioni
- Al Tribunale penale federale
- Al Tribunale amministrativo federale

**Modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120);  
Procedura di consultazione**

---

Onorevoli giudici federali,

il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di svolgere la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto summenzionato, interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Vi prego di inviare le Vostre considerazioni entro il **15 ottobre 2006**.

La revisione della legge mira a mettere in pratica le conclusioni tratte dall'«Analisi della situazione e dei rischi in Svizzera dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001», sottoposta al Parlamento il 26 giugno 2002, e dagli interventi parlamentari presentati dopo l'11 settembre 2001. La revisione permetterà soprattutto al Governo di riconoscere tempestivamente i pericoli che minacciano l'esistenza dello Stato, tenerne conto per la politica di sicurezza e prendere tempestivamente contromisure concrete.

Per raggiungere questo obiettivo l'insieme degli strumenti impiegati dai servizi d'informazione per la ricerca di informazioni dovrà essere strutturato in modo più efficace, conformandolo agli standard europei. In casi concreti concernenti esclusivamente la prevenzione del terrorismo, dello spionaggio politico o militare e del commercio illegale di beni nel settore della proliferazione (diffusione di armi di distruzione di massa), le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni potranno essere obbligate a fornire tutte le informazioni richieste. Anche i trasportato-

ri commerciali potranno essere tenuti a fornire informazioni alle stesse condizioni, purché siano richiesti dati che essi hanno già rilevato. Sarà inoltre possibile impiegare, a condizioni molto severe e come ultima ratio, degli strumenti per la ricerca specifica di informazioni. Sempre limitatamente ai settori del terrorismo, dello spionaggio politico o militare e della proliferazione, in caso di sospetto fondato saranno consentiti la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, l'osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza, e l'accesso segreto a sistemi per l'elaborazione dei dati.

Inoltre sarà delegata al Capo del DFGP e disciplinata per legge la competenza del Consiglio federale di vietare a una persona, a un'organizzazione o a una fazione di compiere una determinata attività (p. es. raccolta di denaro) se, in via diretta o indiretta, serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e se minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il divieto di organizzazioni rimane come finora di competenza del Consiglio federale.

Con altre misure s'intendono infine colmare lacune specifiche della legge vigente.

In allegato Vi sottopongo per parere l'avamprogetto di modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120), corredato dal rapporto esplicativo e da un questionario. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ordinati sul sito Internet [www.fedpol.ch](http://www.fedpol.ch) oppure presso l'Ufficio federale di polizia, Servizio di analisi e prevenzione, Segreteria, 3003 Berna.

Vi prego di voler inviare il Vostro parere per iscritto a: Ufficio federale di polizia (fedpol), Servizio di analisi e prevenzione, Philipp Bürgi oppure via e-mail a: [philipp.buergi@fedpol.admin.ch](mailto:philipp.buergi@fedpol.admin.ch).

Distinti saluti

DIPARTIMENTO FEDERALE DI  
GIUSTIZIA E POLIZIA  
Il Capo

Christoph Blocher

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo
- Elenco dei partecipanti alla consultazione
- Questionario